



CITTA' DI TRAVAGLIATO

PROVINCIA DI BRESCIA

AREA SOCIO-CULTURALE SETTORE SERVIZI SOCIALI

Piazza Libertà n. 2 - 25039 Travagliato (BS)

Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175

e-mail protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

NUOVO I.S.E.E.

in vigore dal 1° gennaio 2015

Si comunica che a seguito dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n 159 del 5 dicembre 2013 e del Decreto Ministeriale 7 Novembre 2014 dal 1 gennaio 2015 entra in vigore il nuovo Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

DI COSA SI TRATTA :

L'ISEE è lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono delle prestazioni sociali agevolate, come ad esempio, riduzioni tariffarie per il servizi domiciliari per gli anziani, diurni, residenziali per persone o anziane e/o con disabilità nonché per i servizi scolastici (mensa e trasporto ad esempio).

COSA CAMBIA RISPETTO AGLI ANNI SCORSI:

- A) Le attestazioni ISEE rilasciate secondo la precedente normativa rimarranno valide al fine delle agevolazioni o riduzioni già concesse, ma non potranno essere più utilizzate per la richiesta di nuove prestazioni sociali agevolate.
- B) Per le nuove attestazioni, le persone interessate dovranno utilizzare un nuovo modello di Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene sia informazioni auto dichiarate, sia informazioni acquisite direttamente **dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle entrate** (es. reddito complessivo ai fini IRPEF) e **dell'INPS** (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennizzi erogati dall'INPS, quali indennità di accompagnamento, assegno per il nucleo familiare, assegno di maternità e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli). Entreranno, infatti, nella **nuova dichiarazione sia le entrate imponibili ai fini IRPEF sia le entrate non soggette ad IRPEF**;
- C) A fronte di tale ampliamento delle tipologie di entrate considerate, sono state **introdotte nuove franchigie**, che, di fatto, concorreranno a riparametrare la componente reddituale effettivamente considerata.

Le nuove attestazioni **non saranno rilasciate immediatamente**, ma solo **dopo il controllo di congruità dei dati**, che avverrà in forma telematica all'interno delle banche dati di INPS e Agenzia delle Entrate. L'attestazione sarà resa disponibile dall'INPS entro il **10° giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU**. È, pertanto, consigliabile **presentare la DSU, con le modalità indicate al paragrafo successivo ("dove richiederlo"), con un anticipo di almeno 15 giorni** rispetto al momento in cui si intende utilizzarla per chiedere l'agevolazione

DOVE RICHIEDERLO

Ai fini della richiesta di nuove prestazioni sociali agevolate, per presentare la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica ed ottenere la conseguente attestazione ISEE, **le persone interessate dovranno rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) :**

Sul **territorio di Travagliato** operano i seguenti CAF:

PATRONATO	INDIRIZZO
SPI CGIL	Via Marconi 3/L
FNP CISL	Via XXVI Aprile 18
MCL	Via V. Emanuele II 2
ACLI	Via Roma 43

INDICAZIONI UTILI IN PER LE INFORMAZIONI DA AUTODICHIARARE

Al fine di presentarsi allo sportello dei CAF il più possibile preparati, soprattutto in ordine alle informazioni oggetto di autodichiarazione, si riporta, nel box seguente, l'elenco dei dati che saranno richiesti in base al DPCM 159/2013:

- a. la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
- b. l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive:
 - b.1. Per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio (cfr. art. 6, comma 3, lettera b del DPCM 159/2013);
 - b.2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente (cfr. art. 7, comma 2, lettera b del DPCM 159/2013);
- c. l'eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
- d. l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
- e. il reddito complessivo limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché le componenti reddituali limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
- f. le seguenti componenti reddituali: redditi esenti da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero; proventi derivanti da attività agricole (imponibile IRAP); assegni per il mantenimento dei figli; redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef; il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza dagli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE);
- g. trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito) non erogati dall'INPS, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef;
- h. l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli, nonché, nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposto per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore;
- i. il valore del canone di locazione annuo;
- j. le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalità alberghiera;
- k. le componenti del patrimonio immobiliare, nonché per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo;
- l. le componenti del patrimonio mobiliare;
- m. le donazioni di cespiti in caso di richiesta di prestazioni socio sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
- n. gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento della Guardia di finanza

CONTROLLI

Il D.P.C.M. prevede, in attuazione dell'articolo 5 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, **un rafforzamento del sistema dei controlli svolti da Agenzia delle entrate, da INPS, dagli enti erogatori e dalla Guardia di finanza.**

In particolare, in relazione **ai dati autodichiarati**, l'Agenzia delle Entrate effettua dei controlli automatici e rileva omissioni e difformità tra quanto dichiarato dal cittadino e gli elementi in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti finanziari, laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il valore sintetico.

Per dati autodichiarati per i quali l'Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, è previsto **che l'INPS stabilisca procedure per il controllo automatico delle componenti autodichiarate attraverso collegamenti con gli archivi delle amministrazioni pubbliche che dispongono dei dati rilevanti.**

Per ulteriori informazioni, oltre che rinviare ai documenti allegati, i cittadini potranno rivolgersi all'ufficio servizi sociali del Comune nei consueti orari d'apertura al pubblico.